



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE

**DISCIPLINA TABACCHI, PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE E
ALTRI PRODOTTI SOGGETTI A IMPOSTA DI CONSUMO**

Prot.: 729945/RU

Roma, 06/12/2023

A: Fabbricanti e importatori di prodotti del tabacco da inalazione senza combustione

E, p.c. A: Logista Italia S.p.A.

OGGETTO: Prodotti del tabacco da inalazione senza combustione. Divieto di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco riscaldato con aroma caratterizzante.

“La direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica la direttiva 2014/40/UE per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato” ha novellato in parte qua la disciplina di detti prodotti.

In particolare, l'articolo 1 della predetta direttiva delegata ha, tra l'altro, modificato l'articolo 7, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE comprendendo anche i **prodotti del tabacco riscaldato** nell'ambito di applicazione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 7. ⁽¹⁾

Dette modifiche sono state recepite nella normativa nazionale con l'art. 25-*bis* del decreto legge n. 69/2023 -convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 10 agosto 2023, n. 103- che ha riformulato le disposizioni di interesse del decreto legislativo n. 6/2016 e del decreto legislativo n.504/95.

In particolare, in ossequio a quanto stabilito in sede unionale, ai fini dell'applicazione delle nuove prescrizioni, è stata prevista all'articolo 2 del d.lgs. n. 6/2016 lettera J-*bis* una specifica definizione di “*prodotto del tabacco riscaldato*” quale “*un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione*”.

Per ragioni di omogeneità, in sede nazionale è stata inoltre modificata la definizione di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera e-*bis*), del d.lgs. n. 504/1995 (TUA), secondo la quale “*sono*

⁽¹⁾ L'articolo 7 della direttiva UE/2014/40 “Regolamentazione degli ingredienti” prevede che:

“1. Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante. Gli Stati membri non vietano l'impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, ad esempio lo zucchero per sostituire quello perduto durante il processo di cura, purché tali additivi non diano luogo a un prodotto con un aroma caratterizzante e non accrescano in misura significativa e quantificabile la capacità di indurre dipendenza, la tossicità del prodotto del tabacco o le sue proprietà CMR. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai sensi del presente paragrafo.

7. Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo. I filtri, le cartine e le capsule non devono contenere tabacco o nicotina.”



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE

**DISCIPLINA TABACCHI, PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE E
ALTRI PRODOTTI SOGGETTI A IMPOSTA DI CONSUMO**

considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione".

Con riferimento alla regolamentazione degli ingredienti e in particolare in merito agli aromi caratterizzanti, l'articolo 8 del d.lgs. n. 6/2016, novellato, ha stabilito anche per i prodotti del tabacco riscaldato la disciplina già prevista per le sigarette e per il tabacco da arrotolare ⁽²⁾.

Pertanto, a decorrere dal 23 ottobre 2023, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si applica ai prodotti del tabacco riscaldato quanto previsto dalla citata norma ai commi 1 e 4, di seguito riportati:

"1. È vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante individuato con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2.

4. È vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo. I filtri, le cartine e le capsule non devono contenere tabacco o nicotina."

Il citato art. 25-bis del d.l. n. 69/2023 ha stabilito al comma 3 che *"I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del **23 ottobre 2023**, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il **31 dicembre 2023**. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il **1° marzo 2024** e questi ultimi possono effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte."*

Per quanto sopra, al fine di garantire la tempestiva e concreta osservanza delle richiamate disposizioni unionali recepite nell'ordinamento interno, nonché in considerazione dei termini stringenti stabiliti dal legislatore nazionale, appare necessario procedere alla tempestiva ricognizione dei prodotti del tabacco da inalazione senza combustione con aroma caratterizzante attualmente registrati per la commercializzazione.

Pertanto, vogliano codeste società trasmettere, entro il **18 dicembre** p.v., il prospetto allegato alla presente (all. 1), in formato excel, debitamente compilato con l'indicazione del codice di commercializzazione, e la denominazione dei prodotti contenenti aroma caratterizzante che, a partire dal 1° gennaio 2024, non potranno più essere consegnati per la distribuzione. Per i prodotti non contenenti aroma caratterizzante, si invitano codeste società a compilare la dichiarazione di conformità all'art. 8, comma 1 e 4 del d.lgs. n. 6/2016, pure allegata alla presente (all. 2).

Per i prodotti per i quali si intenda modificare la miscela, rimuovendo l'aroma caratterizzante, potranno essere presentate specifiche istanze ai fini della rideterminazione dell'accisa dovuta,

⁽²⁾ L'articolo 8, comma 7, del dlgs. 6/2016 stabilisce infatti che *"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare, salvo che, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 1, si disponga l'applicazione dei divieti per una particolare categoria di prodotto, qualora sia intervenuto un mutamento sostanziale della situazione."*



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE

**DISCIPLINA TABACCHI, PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE E
ALTRI PRODOTTI SOGGETTI A IMPOSTA DI CONSUMO**

mentre per gli altri, non conformi alle nuove prescrizioni legislative unionali e nazionali, potrà essere inoltrata richiesta di radiazione.

IL DIRIGENTE
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente

ALLEGATI: 2

SOCIETA (inserire la denominazione della società)

ELENCO DEI TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE, REGISTRATI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE AL 22 OTTOBRE 2023, CONTENENTI AROMA CARATTERIZZANTE

| CODICE | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------------|--|
| (inserire il codice del prodotto) | (inserire la denominazione del prodotto) |
| Totale | 1 |

Società _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____)
 il ____/____/_____, codice fiscale _____, residente a
 _____ (____), in qualità di legale rappresentante della società
 _____, partita IVA _____ sita
 in _____, via/piazza _____, ai sensi del D.P.R. 445 del
 28 dicembre 2000 e, in particolare, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76
 del citato D.P.R. per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

che i prodotti del tabacco da inalazione senza combustione, indicati nella tabella di seguito riportata, sono privi di aroma caratterizzante di cui all'art. 7, par. 1 e 7 della Direttiva 2014/40/UE e, pertanto, conformi non solo alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 12/01/2016, n. 6, ma anche a quelle di cui all'art. 8, commi 1 e 4 del citato decreto, la cui applicazione è stata estesa ai prodotti della specie a seguito del recepimento nella normativa nazionale della direttiva delegata della Commissione europea n. 2022/2100.

| CODICE PRODOTTO | DENOMINAZIONE |
|--------------------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

DATA

FIRMA
